



Valore Città AMCPS Srl

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001  
PARTE SPECIALE  
SEZIONE E  
Reati ambientali (art. 25–*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Approvato con Determina A.U. n. 62 del 28/05/2021**



## INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001. ....	3
2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio. ....	4
3. Logiche comportamentali di ordine generale. ....	4
4. Procedure specifiche. ....	5
5. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza. ....	5

**1. Le fattispecie di cui all'art. 25–undecies del D. Lgs. n. 231/2001.**

L'art. 25–undecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

*“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452–bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452–quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452–quinqüies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452–octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452–sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727–bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733–bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*1–bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257:*
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260–bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3–bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

## **2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.**

La società è titolare di:

- autorizzazione provinciale per le emissioni in atmosfera dell'impianto di cremazione salme e resti mortali;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali sede di Viale Sant'Agostino n. 152 a Vicenza.

In particolare, l'impianto crematorio è stato collaudato, relativamente alla prima linea, con esito positivo, a maggio 2017 (sia da un punto di vista tecnico–funzionale, sia dal punto di vista tecnico–amministrativo, sia dal punto di vista statico). La (nuova) seconda linea è, ad oggi (maggio 2021) in fase di collaudo.

I rischi ambientali sono legati al superamento dei limiti prescritti in autorizzazione.

Non ci sono eventi negativi pregressi.

In considerazione di quanto sopra e della tipologia di rifiuti trattati, il rischio è stimato come “medio”.

## **3. Logiche comportamentali di ordine generale.**

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
- compiere qualunque tipo di operazione che esponga a rischio l'ambiente.

La società:

- per lo smaltimento dei propri rifiuti, dovrà rivolgersi a soggetti autorizzati al ritiro e al trasporto presso smaltitore autorizzato;
- dovrà disporre affinché la funzione deputata alla gestione dei rifiuti verifichi: il possesso delle autorizzazioni richieste dalla Legge; la loro validità; il rispetto delle prescrizioni ivi contenute; il rispetto di

ogni altra normativa attinente alla tutela dell'ambiente ed alla gestione dei rifiuti;

- dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante l'archiviazione della documentazione di Legge.

#### **4. Procedure specifiche.**

La società:

- ha nominato un responsabile tecnico e lo ha munito di procura speciale affinché egli si assuma la responsabilità dell'attuazione delle normative vigenti riguardanti la tutela dell'ambiente;
- ha nominato un dipendente in organigramma, assunto a tempo indeterminato, quale referente interno "funzione Ambiente";
- adotta un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme alle normative UNI EN ISO 9001 (per la qualità), UNI EN ISO 14001 (per l'ambiente) e UNI EN ISO 45001 (per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- è dotata di certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- ha adottato una politica del sistema integrato di qualità, ambiente e sicurezza;
- monitora costantemente il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali;
- è dotata di uno scadenziario interno, con l'indicazione delle funzioni competenti, al fine di rispettare i termini previsti dalle autorizzazioni ambientali;
- ha adottato presidi organizzativi tali da assicurare la corretta gestione dei rifiuti prodotti;
- provvede affinché il conferimento finale dei rifiuti venga compiuto attraverso trasportatori e smaltitori autorizzati dalla Regione o dalla Provincia o iscritti all'Albo Gestori Ambientali;
- rispetta le previsioni del DVR che abbiano eventualmente attinenza con la tutela dell'ambiente e delle sue matrici;
- rispetta le previsioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

La società è dotata di copertura assicurativa/fideiussoria a copertura della responsabilità civile derivante da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale impianti, serbatoi e condutture della società stessa.

Nell'espletamento delle proprie attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società, ognuno secondo il proprio ambito di attività e competenza, devono rispettare:

- le previsioni e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali;
- le previsioni contenute nel "Manuale del sistema integrato", nonché nelle procedure ed istruzioni operative che compongono il "sistema di gestione integrato";
- i regolamenti, le procedure e le determine dirigenziali eventualmente adottati dalla società;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

#### **5. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza:

- almeno una volta all'anno convocherà a colloquio il responsabile tecnico, ove nominato, ovvero gli chiederà l'invio di un *report* dettagliato sulle attività di controllo svolte, sull'esito delle stesse, sulla sussistenza di eventuali problematiche e su quant'altro ritenuto utile o necessario al fine di espletare gli opportuni controlli;
- riceverà segnalazione tempestiva di ogni violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ovvero di ogni situazione che possa portare a tale violazione;
- riceverà copia dei verbali di *audit* del "sistema di gestione integrato" e del verbale di riesame annuale;
- riceverà segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo o comunque di rischio, che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che espongano la società ad un rischio di commissione di uno dei reati menzionati dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa ambientale.



Valore Città AMCPS Srl

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

